



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Lombardia

09/10
[Handwritten signature]

ACCORDO DECENTRATO PER LA LOMBARDIA
per la utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali

[Handwritten signature]
FP 001K

ANNO 2012

[Handwritten signature]

IL PROVVEDITORE REGIONALE

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L.P.A.-P.P.; Si.N.A.P.Pe.; C.I.S.L.-F.N.S.; U.G.L.-P.P.; F.S.A.-C.N.P.P.; C.G.I.L.F.P./P.P.

VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto in data 20 febbraio 2013, e trasmesso con nota del 25 febbraio 2013 n. GDAP 0070441, sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012, e tutta la normativa vigente in questi richiamata;

VISTI gli articoli 3 let. A1) a) e il 4 del suddetto Accordo;

VISTA la nota GDAP-0079177-2013 del 4 marzo 2013, a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento e relativa tabella allegata, contenente comunicazione del budget lordo disponibile per l'anno 2011 per la presente contrattazione decentrata di questo Provveditorato, pari a € 904438,30 (novecentoquattromilaquattrocentotrentotto/30);

CONSIDERATO quanto emerso negli incontri di contrattazione decentrata tenutisi presso questo Provveditorato, compreso i calcoli prospettici forniti dei turni di servizio sulla cui base sono state quantificate le percentuali e gli importi del suindicato budget da destinare alle singole fattispecie che si concorda con il presente di incentivare,

STIPULANO

il presente Accordo decentrato

Art. 1

1. L'Accordo si applica al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari e altre Strutture dell'Amministrazione Penitenziaria della regione Lombardia, anche a quello a qualsiasi titolo distaccato o in missione per periodi superiori a giorni quindici.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 1097
- FP PERI
- Lezelle
2. Il presente accordo decentrato è stipulato per compensare il personale impiegato in compiti o incarichi che comportano disagi o particolari responsabilità, in applicazione dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 20 febbraio 2013 e non può essere in contrasto con quanto stabilito nello stesso, non può quindi neanche comportare oneri eccedenti i fondi all'uopo destinati, e che per la regione Lombardia sono stati meglio quantificati dalla nota DAP riportata in premessa.
 3. A tale ultimo fine, le Parti del presente Accordo Decentrato, consapevoli che il calcolo effettuato per la quantificazione degli importi da destinare alle singole fattispecie è stato operato sulla scorta di un calcolo presuntivo (proiezione dei turni effettuati nel 2011 al 2012) dei turni che sono stati espletati nel 2012, accettano che gli importi unitari (cioè quelli di seguito previsti per ciascun turno da incentivare) sono orientativi, quindi suscettibili di variazione.

Art. 2

1. Limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 lett. A1 dell'Accordo Nazionale sul F.E.S.I. 2012, ai fini dell'accesso all'incentivo di cui sopra, le parti concordano per la parificazione del disagio per l'effettuazione dei turni serali con quelli notturni ritenendo irrilevante la ripartizione numerica tra questi dei quattro turni disagiati. Con la conseguenza che la fattispecie incentivante in questione, ricorrendo i restanti presupposti previsti potrà configurarsi anche nei casi di 4 turni serali e nessun notturno e viceversa.

Art. 3


1. Le parti individuano le seguenti tipologie di servizi che comportano assunzione di responsabilità, recano disagio o sono possibili fattori di rischio per il personale di Polizia Penitenziaria:

- 1) personale che - senza necessità di raggiungimento del limite minimo di 23 presenze mensili e fermo restando il limite massimo di sei (6) turni mensili di servizio notturno - assicurati nell'arco del mese di riferimento un numero di turni di servizio notturno superiore a TRE. Per tale fattispecie, le parti concordano di destinare la somma di € 64000,00 (sessantaquattromila/00 euro) pari a circa il 7,08 % del budget, ne consegue che l'importo unitario presuntivo per turno oltre i 3 mensili pari a circa € 3,94 al lordo.
- 2) personale che - senza necessità di raggiungimento del limite minimo di 23 presenze mensili - abbia assicurato, nell'arco di ciascun mese dell'anno in questione, turni festivi superiori a 2 (due). Per tale fattispecie, le parti concordano di destinare la somma di € 79000,00 (settantanovemila/00 euro) pari a circa l'8,73% del budget, ne consegue che l'importo presuntivo unitario per ogni turno superiore ai 2 mensili è di circa € 3,91 al lordo;
- 3) Responsabile di Unità Operativa e Coordinatore di più Unità Operative, tra cui i Vice Comandanti di Reparto, in presenza del provvedimento di cui al comma 3 dell'art.33, del D.P.R. 15 febbraio 1999 n.82 e nell'ambito dei servizi di cui all'art.34 del medesimo D.P.R.; Incaricati della Sorveglianza Generale (fa fede anche il Mod.14 A); Responsabili formalmente designati delle Unità Operative degli Uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti del Prap. Per tale fattispecie, le parti concordano di destinare la somma di €

22000,00 (ventiduemila/00 euro), pari a circa il 2,43% del budget, ne consegue che l'importo unitario presuntivo per ogni turno di effettiva presenza del personale suindicato - senza necessità del raggiungimento del limite minimo di 23 presenze mensili - è pari a circa 0,52 € al lordo;

- 4) Personale per il quale ricorrono i presupposti di cui alla fattispecie A1) dell'A.N. 20.2.2013. Per tale fattispecie, le parti concordano di destinare la somma di € 517000,00 (cinquecentodiciassettemila/00 euro), pari a circa il 57,16 % del budget, ne consegue che l'importo presuntivo unitario a maggiorazione dei soli turni di effettiva presenza di cui alla fattispecie A1) citata è pari a circa 1,26 € al lordo;
 - 5) Personale per il quale ricorrono i presupposti di cui alla fattispecie A2) dell'A.N. 20.2.2013. Per tale fattispecie, le parti concordano di destinare la somma di € 192000,00 (centonovantaduemila/00 euro), pari a circa il 21,23 % del budget, ne consegue che l'importo presuntivo unitario a maggiorazione dei soli turni di effettiva presenza di cui alla fattispecie A2) citata è pari a circa 0,70 € al lordo;
 - 6) Personale per il quale ricorrono i presupposti di cui alla fattispecie A3) dell'A.N. 20.2.2013. Per tale fattispecie, le parti concordano di destinare la somma di € 30438,30 (trentamilaquattrocentotrentotto/30 euro), pari a circa il 3,37% del budget, ne consegue che l'importo presuntivo unitario a maggiorazione dei soli turni di effettiva presenza di cui alla fattispecie A3) citata è pari a circa 0,42 € al lordo;
2. Le parti convengono che gli incentivi indicati nel comma 1. del presente articolo sono cumulabili con i compensi di cui alla lettera A1) o A2) o A3) o A5) e B) dell'Accordo sottoscritto il 20 febbraio 2013; e che non sono, invece, cumulabili con i compensi previsti alla lett. C) dell'Accordo stesso.
 3. L'importo di ciascun compenso a ogni incentivo è da considerarsi al lordo dipendente.
 4. La spesa conseguente all'applicazione del comma 1. è contenuta nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata, di cui sopra.

Milano, 15 aprile 2013
Letto, compreso e sottoscritto,
Il Provveditore Regionale per la Lombardia



per le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. _____
O.S.A.P.P. _____
U.I.L.-P.A./P.P. _____
Si.N.A.P.Pe. _____
C.I.S.L.-F.N.S. _____
UGL Pol. Pen. _____
F.S.A.-C.N.P.P. _____
C.G.I.L.-F.P./P.P. _____

